



N° PAP-00144-2020

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 20/02/2020 al 06/03/2020

L'incaricato della pubblicazione
VICENTE GERARDO DI NAPOLI

COMUNE DI CAMEROTA
PROVINCIA DI SALERNO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 00023/2020 del 19/02/2020

OGGETTO:

Regolamento Generale delle Entrate tributarie e non tributarie - Provvedimenti.

Il giorno 19/02/2020 alle ore 12:15 con la continuazione, in CAMEROTA e nella sede del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per l'approvazione della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

MARIO SALVATORE SCARPITTA
GIOVANNI SATURNO
TERESA ESPOSITO
VINCENZA PERAZZO

MANFREDO D'ALESSANDRO

Partecipa SERGIO GARGIULO - Segretario Comunale
Presiede MARIO SALVATORE SCARPITTA - Sindaco

PRESENTI	ASSENTI
P	
P	
P	
P	
	A

Verificato il numero legale, MARIO SALVATORE SCARPITTA - Sindaco - invita a deliberare sulla proposta di deliberazione all'oggetto, sulla quale i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri, richiesti ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267.

Esito: Approvata con immediata eseguibilità

Su proposta dell'Assessore al Bilancio;

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Visto l'art. 15 del D.L. 34 del 30 aprile 2019 (Decreto Crescita), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la

risoluzione di specifiche situazioni di crisi.»),

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 16 dicembre 2019 che, per l'anno 2020, ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020;

Considerato che, nella gestione delle proprie entrate di qualunque natura, gli enti locali sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalla l. 212/2000 in materia di informazione al contribuente ed all'utente dei servizi, di chiarezza e semplificazione degli adempimenti;

Considerato altresì che tanto maggiori sono le fonti di informazione qualificate su adempimenti, agevolazioni, esenzioni, termini di pagamento, dilazioni fornite dall'ente, maggiore è la capacità del cittadino di svolgere correttamente e nei tempi corretti le proprie obbligazioni tributarie e non tributarie;

Considerato inoltre che, è necessario ed opportuno porre in essere ogni soluzione gestionale ed applicativa che consenta di massimizzare la capacità di riscossione delle entrate proprie di natura tributaria e non tributarie;

Rilevato che il presente regolamento, prende atto dei principi comuni a diverse forme di imposizione e disciplina le caratteristiche gestionali generali applicabili a tutte le entrate di natura tributaria ed a tutte le entrate di natura non tributaria, per quanto riguarda modalità di pagamento, di accertamento e riscossione coattiva;

Rilevato altresì che la disciplina applicativa dei singoli tributi e delle singole entrate non tributarie resta dettata dai rispettivi regolamenti applicativi per quanto non disciplinato dal presente regolamento;

Rilevato infine che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997;

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall' art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il visto di conformità del Segretario Comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del Dlgs. 267/2000 e ss. mm. e ii ;

La Giunta

DELIBERA DI

P R O P O R R E

Al Consiglio Comunale

1. di approvare il "Regolamento generale delle entrate tributarie e non tributarie" di cui all'allegato "A", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
1. di dare atto che il presente regolamento si applica a partire dal 1 gennaio 2020;
1. di dare mandato all'Ufficio di Ragioneria di provvedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dal combinato disposto dell'art. 52, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 13, comma 15 del decreto legge 6 dicembre 2011 , n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
1. di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;
1. di dichiarare immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del T. U. Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE DI CAMEROTA
Provincia di Salerno

REGOLAMENTO
DELLE ENTRATE COMUNALI

approvato con Delibera di CC. N 44 del 28/12/2018

Proposta di modifica

- Art. 1 – Oggetto della disciplina*
Art. 2 – Aliquote, tariffe e prezzi
Art. 3 – Forme di gestione delle entrate
Art. 4 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
Art. 5 – Attività di accertamento delle entrate tributarie
Art. 6 – Controlli in materia tributaria
Art. 7 – Tutela giudiziaria
Art. 8 – Autotutela in materia tributaria
Art. 9 – Responsabili delle entrate non tributarie
Art. 10 – Forme di riscossione coattiva
Art. 11 – Recupero crediti
Art. 12 - Recupero spese di notifica (modificato)
Art. 13 – Rimborsi
Art. 14 – Interessi
Art. 15 – Limiti di esenzioni per versamenti e rimborsi (modificato)
Art. 16 – Pagamento dei tributi locali (modificato)
Art. 17 – Pagamenti rateali (modificato)
Art. 18 - Pagamenti rateali delle entrate tributarie (modificato)
Art. 19 - Disciplina della dilazione per importi iscritti a ruolo (abrogato)
Art. 20 - Pagamenti rateali dell'ingiunzione di pagamento (abrogato)
Art. 21 – Accertamento con adesione
Art. 22 – Estinzione per compensazione delle entrate tributarie
Art. 23 – Norme abrogate.
Art. 24 – Rinvio dinamico
Art. 25 – Disposizioni finali
Art. 26 - Applicazione

ART. 1 -OGGETTO DELLA DISCIPLINA

1. Il presente titolo detta la disciplina generale delle entrate comunali in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e dei principi fissati dalla Legge 27 luglio 2000 n. 212, dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dalla Legge n. 296 del 27/12/2006 e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Sono disciplinate dal presente titolo le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
3. Le presenti disposizioni integrano quanto stabilito dai regolamenti delle singole entrate, ove vigenti. In caso di discordanza fra la disciplina del presente titolo e quella di regolamenti di singole entrate, prevale quest'ultima in ossequio al criterio di specificità.

ART. 2 -ALIQUOTE, TARIFFE E PREZZI

1. Entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario il Comune determina con apposita deliberazione dell'organo competente aliquote, tariffe e prezzi nei limiti previsti dalla Legge.
2. Nel caso in cui la legge non preveda tassativamente l'adozione di apposita deliberazione per ciascun anno, le aliquote, le tariffe ed i prezzi stabiliti nell'ultima deliberazione approvata si intendono prorogati.

ART. 3 -FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. La scelta della forma di gestione delle entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità e trasparenza.
2. La scelta della forma di gestione dell' accertamento e della riscossione dei tributi e delle altre entrate comunali, in applicazione dei principi di cui all'art.52 -comma 5 –del D.Lgs.15/12/1997 n. 446, sarà operata in sede di corrispondente regolamentazione per l'applicazione dei singoli tributi e delle singole altre entrate.

ART. 4 -FUNZIONARIO RESPONSABILE PER LA GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'Ente ed anche relativamente a più tributi, un funzionario responsabile delle attività gestionali attinente al tributo stesso. La Giunta Comunale determina inoltre te modalità per la sostituzione del funzionario in caso di assenza od impedimento.

Il funzionario responsabile del tributo cura:

- a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo;
- b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
- c) sottoscrive gli avvisi di accertamento;
- d) cura il contenzioso tributario e, se incaricato con specifica deliberazione della Giunta Comunale rappresenta l'Ente in giudizio di fronte alla Commissione Tributaria;
- e) dispone i rimborsi;
- f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
- g) esercita le attività previste dalla legge e dai regolamenti per l'applicazione del tributo.

L'attività del Funzionario Responsabile dei tributi è svolta, in generale, sotto la supervisione del Responsabile del Settore Finanziario.

ART. 5 - ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità e tempestività delle procedure e si svolge secondo le previsioni di legge e di regolamento.
2. L'Ente Locale procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto, né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non né riproduca il contenuto essenziale.
5. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è

possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

ART. 6 -CONTROLLI IN MATERIA TRIBUTARIA

1. La Giunta Comunale, sentito l'Assessore al ramo, indica negli indirizzi e gli obiettivi dell'attività di controllo in materia tributaria per l'esercizio finanziario, fatta salva, in ogni caso, l'effettuazione dei controlli previsti dalla legge entro il termine di decadenza.

2. Il potenziamento dell'attività di controllo può essere effettuato anche mediante collegamenti con sistemi informativi di altri enti pubblici, con banche dati utili ai fini della lotta all'evasione fiscale e con ogni altra misura idonea allo scopo.

ART. 7 -TUTELA GIUDIZIARIA

1. In materia di entrate tributarie, ai fini dello svolgimento delle procedure di contenzioso ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992, spetta al Sindaco, ovvero, qualora previsto nello Statuto Comunale, al funzionario delegato, costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni accessorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. In caso di contenzioso il Sindaco ha facoltà di delegare per il giudizio il responsabile del tributo.

3. Per lo svolgimento dell'attività contenziosa l'Ente, al fine di sostenere le proprie ragioni, può stipulare convenzioni con professionisti.

ART. 8 - AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

1. Il Responsabile della gestione del tributo procede all'annullamento totale o parziale dei provvedimenti tributari illegittimi, una volta rilevata l'illegittimità.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento del provvedimento deve essere preceduto dalla verifica delle seguenti circostanze:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo di soccombenza;
- e) costo derivante all'Amministrazione dallo svolgimento delle procedure relative alla difesa in giudizio.

Qualora da tale analisi emerga la non convenienza del contenzioso per l'Ente per la difesa in giudizio, il Responsabile del tributo può annullare il provvedimento tributario impugnato previa dimostrazione dell'interesse pubblico ad intervenire in sede di autotutela.

3. Il Responsabile del tributo altresì procede all'annullamento del provvedimento divenuto definitivo, qualora l'atto sia palesemente illegittimo. La palese illegittimità di un provvedimento si rinviene nei seguenti casi:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamento regolarmente eseguito;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) diritto alla fruizione di regimi agevolativi.

ART. 9 – RESPONSABILI DELLE ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. Sono responsabili delle attività gestionali inerenti le entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali le entrate sono affidate nell'ambito del Piano esecutivo di gestione.

2. I Responsabili delle entrate non tributarie curano l'accertamento e la pronta riscossione delle entrate ad essi affidate. Tengono sotto controllo l'andamento della gestione delle medesime in relazione alle previsioni di bilancio.

ART. 10 - FORME DI RISCOSSIONE COATTIVA

1. Il Comune può procedere alla riscossione coattiva delle entrate come segue:

- a) direttamente ovvero deliberando di affidarsi agli altri soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 446/1997, in tal caso la riscossione coattiva deve avvenire attraverso le procedure previste dal R.D. n. 639/1910, ossia mediante l'ingiunzione fiscale, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili;
- b) direttamente ai sensi della Legge n. 265/2002, potrà procedere alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione fiscale, disciplinata dal R.D. n. 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. n. 602/1973, previa la nomina a cura del Sindaco, di uno o più funzionari responsabili per la riscossione;
- c) affidando la riscossione agli agenti della riscossione (ex-concessionari), la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali deve avvenire secondo le norme previste dal D.P.R. n. 602/1973 e successive modifiche, in pratica attraverso il ruolo;

d) mediante ricorso al giudice ordinario, quando sussiste l'opportunità di tale forma di riscossione rispetto a quelle di cui alle lettere precedenti.

2. I ruoli predisposti con le modalità previste dal D.P.R. 602/1973 e successive modifiche ed integrazioni sono vistati per l'esecutività dal responsabile della specifica entrata, anche non tributaria.

2bis. Nel caso in cui l'ente decida di procedere alla riscossione coattiva delle entrate direttamente e quindi nei casi di cui all'art. 10 lettere a) e b) del presente articolo, procederà al recupero coattivo solo quando il costo derivante dallo svolgimento delle relative procedure coattive non superi l'importo del credito da recuperare.

3. Nel caso di riscossione coattiva nelle forme di cui al comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ART. 11 - RECUPERO CREDITI

1. Il Responsabile di entrata, in caso di omesso o parziale pagamento da parte del contribuente di quanto dovuto, provvede alla riscossione coattiva del credito dell'Ente e dei relativi accessori con le modalità di cui all'art. 10 del presente regolamento nel rispetto dei termini previsti dalla normativa in vigore. Il Responsabile di entrata non tributaria, in caso di omesso o parziale pagamento di quanto dovuto all'Ente nei termini previsti, opera come segue:

a) -entro 6 mesi dall'avvenuta scadenza del termine di pagamento provvede all'invio di un sollecito di pagamento al debitore e, nei casi di debito relativo ad entrata derivante da servizio a domanda individuale, comunica contestualmente un termine, non superiore a 15 giorni, oltre il quale può disporre la sospensione nell'erogazione del servizio al debitore inadempiente;

b) -qualora dall'invio del sollecito di cui al punto precedente non sia seguito il pagamento dovuto, procede al recupero coattivo del credito secondo le modalità di cui all'art.10. Ai crediti per i quali si procede alla riscossione coattiva si aggiungono gli interessi di mora nella misura legale.

ART. 12 – RECUPERO SPESE DI NOTIFICA

~~1. In seguito all'invio per raccomandata A/R, così come prevede l'art. 1, comma 161 della legge 27/12/2006 n. 296, degli avvisi di accertamento relativi alle entrate tributarie si procede al recupero delle spese di notifica, richiedendo ai soggetti privati con l'atto da notificare, il rimborso delle spese per la spedizione a mezzo raccomandata A/R, quantificate in € 5,18, con arrotondamento ad € 5,00, ai sensi del D.M. 12 settembre 2012.~~

~~2. In seguito all'invio per raccomandata A/R, dei solleciti di pagamento relativi sia ad entrate tributarie che extra tributarie, si procede al recupero delle spese di notifica richiedendo ai soggetti privati con l'atto da notificare, il rimborso delle spese per la spedizione a mezzo raccomandata A/R, quantificate in € 5,18, con arrotondamento ad € 5,00, ai sensi del D.M. 12 settembre 2012.~~

1. Sono a carico del soggetto debitore le spese relative all'elaborazione, stampa, recapito e notifica degli avvisi di accertamento e di eventuali solleciti.

2. Per la riscossione coattiva sono addebitati al soggetto moroso tutti i costi, diretti ed indiretti, sostenuti dall'Ente previsti dal comma 803 dell'art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i..

3. In caso di riscossione coattiva gli interessi sono quelli determinati dalla normativa vigente.

ART. 13 – RIMBORSI

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile della relativa entrata su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento dell'indebito.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune procede al rimborso delle somme versate e non dovute, a titolo di tributi comunali, entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Non si procede a rimborsi le cui richieste siano pervenute successivamente alla scadenza dei termini di decadenza o di prescrizione del credito.

ART. 14 – INTERESSI

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 15 - LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI

~~1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, sia inferiore ad € 12,00.]~~

~~1. Il Comune non procede all'accertamento ed all'iscrizione a ruolo dei crediti relativi ai tributi locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi, per ciascun anno, l'importo di € 12,00, salvo diversa disposizione di legge.~~

~~2. Allo stesso modo gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.]~~

~~2. Non si dà luogo al rimborso dei tributi IMU, TASI e TARI quando l'importo complessivo risulta inferiore ad € 5,00. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.~~

1. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi per ciascun credito, l'importo di euro 10,00 (venti/00), con riferimento ad ogni periodo di tassazione.

2. Il Comune non procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto sia inferiore ad euro 10,00 (dieci/00), così come stabilito dal comma 794, art. 1 della L. 160/2019 e s.m.i.. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di atti che superino cumulativamente l'importo di euro 10,00 (dieci/00).

ART. 16 – PAGAMENTO DEI TRIBUTI LOCALI

1. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Il pagamento dei tributi e delle altre entrate comunali, sia in caso di versamento spontaneo sia in caso di versamento a seguito di accertamento e riscossione coattiva, avviene attraverso il Sistema "pagoPA" che rappresenta il sistema nazionale dei pagamenti elettronici in favore delle Pubbliche Amministrazioni e degli altri soggetti tenuti per legge all'adesione, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e dal D. L. 179/2012 e s.m.i.

3. Sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

a. "Delega unica F24" (c.d. modello F24) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";

b. Sepa Direct Debit (SDD) fino alla sua integrazione con il Sistema "pagoPA";

c. POS integrati sistema "pagoPA" presso gli sportelli degli Uffici Comunali che ne sono dotati;

d. per cassa, presso la tesoreria comunale o l'agente contabile ove presente nello sportello comunale.

4. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno in cui l'ufficio competente rilascia quietanza di avvenuto versamento al soggetto debitore. Per gli incassi effettuati da soggetti

incaricati del Comune, l'obbligazione si intende assolta fin dal momento del rilascio da parte dei soggetti stessi della relativa ricevuta. In ogni caso salvo buon fine del relativo incasso.

ART.17 - PAGAMENTI RATEALI ENTRATE NON TRIBUTARIE

1. ~~Il funzionario responsabile dell' entrata relativa a servizi a domanda individuale, su richiesta dell'utente, in caso di situazione di obiettivo disagio economico-sociale "seguito" dall'Ufficio Politiche Sociali e su richiesta del medesimo ufficio, dispone la rateizzazione del pagamento del debito esistente in un massimo di quattro rate trimestrali. Il termine per il pagamento di ciascuna rata scade l'ultimo giorno del mese. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi nella misura legale.~~

2. ~~Il funzionario responsabile dell' entrata patrimoniale o di altra natura su richiesta dell'utente dispone la rateizzazione del pagamento del debito esistente in un massimo di 36 rate mensili, il numero delle rate varierà a seconda dell'importo del debito da rateizzare, nel modo seguente:~~

~~per debiti fino a € 5.000,00 n. 12 rate mensili;~~

~~per debiti da € 5.001,00 a € 10.000,00 n. 24 rate mensili~~

~~per debiti oltre i 10.000,00 Euro n. 36 rate mensili.~~

~~Nel caso in cui la posizione morosa ecceda € 10.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:~~

~~-la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale;~~

~~-scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;~~

~~-l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;~~

~~-che per ogni controversia con il Comune o gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate il foro competente sia quello di Vallo della Lucania.~~

3. ~~se Il termine per il pagamento di ciascuna rata scade l'ultimo giorno del mese. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi nella misura legale.~~

4. ~~In caso di mancato pagamento di una delle rate si procede al recupero del credito residuo ai sensi dell' art.13.~~

5. ~~Per i debiti il cui pagamento è già stato rateizzato ai sensi del comma 1° o per i quali si è decaduti dal beneficio della rateizzazione ai sensi del comma 2°, non è consentito procedere a nuova rateizzazione.~~

1. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Sono in ogni

caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 7, il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento di cui al successivo comma 5, alla rateizzazione in presenza delle seguenti condizioni soggettive:

- sussistenza di una situazione di difficoltà economica, risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio o valutata d'ufficio, che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione secondo quanto enunciato all'art. 12 comma 3;
- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.

3. L'atto formale di autorizzazione alla rateizzazione e/o comunque l'atto di impegno al pagamento devono obbligatoriamente prevedere le seguenti clausole:

- a. durata massima dodici mesi, con possibilità per il Responsabile della specifica entrata di prevedere, in particolari ed eccezionali situazioni, un periodo di dilazione più prolungato, comunque proporzionato all'importo del debito da rateizzare e di norma non superiore a 24 mesi. La concessione di un periodo di dilazione superiore a 12 mesi deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivata nel provvedimento di concessione della dilazione;
- b. decadenza dal beneficio di rateizzazione concesso nel caso di mancato pagamento di due rate nel termine previsto;
- c. importo minimo della rata: euro 100,00 mensili; per i recuperi di crediti di utenti seguiti dai servizi sociali l'importo minimo è di euro 50,00;
- d. applicazione degli interessi legali su ogni rata dalla data di sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento, solo nel caso di rateizzazioni aventi durata superiore a dodici mesi o, comunque, qualora le singole rate siano superiori ad euro 500,00; ove previsti, gli interessi si applicano dal primo mese di rateizzazione;
- e. pagamento della prima rata alla sottoscrizione dell'atto di impegno, tramite SDD o in alternativa con le modalità previste all'art. 12;
- f. prestazione di idonea garanzia ai sensi del successivo comma 7.

4. Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il Responsabile rilascia apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, che ne detta le condizioni ed i limiti,

in conformità ai commi 2 e 3, e che stabilisce: il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento.

5. La concessione della rateizzazione si perfeziona in ogni caso con la sottoscrizione da parte del debitore di apposito "atto di impegno" al pagamento rateale, che riporta le condizioni ed i limiti stabiliti dal dirigente nell'atto di cui al comma precedente.

6. L'atto di impegno è sottoscritto dal debitore e controfirmato dal dirigente Responsabile.

7. Fatti salvi i vincoli di legge con riferimento alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, è facoltà del responsabile concedere dilazioni e/o rateizzazioni anche in assenza della condizione soggettiva di cui al comma 2 lettera b) e disapplicando una o più delle clausole previste al comma 3, dandone adeguata motivazione negli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo.

ART. 18 – PAGAMENTI RATEALI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

~~1. Le somme intimate per debiti tributari in avvisi di accertamento o atti di irrogazione di sanzioni, salvo quanto stabilito da discipline speciali, possono essere dilazionate, su richiesta del debitore, e prima dell'inizio delle procedure esecutive, con provvedimento del funzionario responsabile del tributo.~~

~~2. I provvedimenti di rateazione sono subordinati alla esatta dimostrazione di uno stato di difficoltà economica, che impedisca il pagamento in un'unica soluzione, individuabile in una delle seguenti fattispecie:~~

~~a) l'importo richiesto superi complessivamente la misura del 3% del reddito dichiarato fiscalmente dal debitore (Modello Unico persone fisiche o giuridiche, Modello 730 oppure Modello CU del datore di lavoro), al netto di oneri deducibili e deduzioni, per l'anno precedente a quello di presentazione della richiesta di rateazione;~~

~~b) trattandosi di impresa o di soggetto esercente lavoro autonomo, venga comprovato uno stato di difficoltà finanziaria o carenza di liquidità, dimostrabile attraverso la certificazione dell'indice di liquidità calcolato nel modo seguente: $(\text{Liquidità differita} + \text{Liquidità corrente}) : \text{passivo corrente} = \frac{\quad}{\quad}$ (importo) nel caso l'indice risulti ≥ 1 la rateizzazione non è ammessa nel caso l'indice risulti ≤ 1 la rateizzazione è ammessa, tale indice dovrà essere asseverato dal un commercialista e/o revisore dei conti.~~

~~3. Nel caso in cui la posizione morosa ecceda € 10.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:~~

~~- la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale;~~

~~- scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;~~

~~-l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;~~
~~-che per ogni controversia con il Comune o gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate il foro competente sia quello di Vallo della Lucania.~~

~~4. Il numero massimo di rate concedibili è 48 e la scadenza delle rate (mensile o multipla del mese) può variare in relazione all'ammontare del debito oggetto di rateazione, come di seguito indicato:~~

- ~~-per debiti fino a € 3.000,00, n. rate 18 mensili;~~
- ~~-per debiti oltre € 3.001,00 e fino ad € 5.000,00 n. rate 24 mensili;~~
- ~~-per debiti oltre € 5.001,00 e fino ad € 10.000,00 n. rate 36 mensili;~~
- ~~-per debiti oltre € 10.000,00 n. rate 48 mensili.~~

~~5. Nei soli casi in cui i debitori risultino disoccupati, oppure abbiano un reddito che non supera l'importo della pensione minima erogata dall'INPS agli ex lavoratori dipendenti di età superiore ai 65 anni, oppure godano di documentati contributi di sostegno sociale, è possibile autorizzare i seguenti piani di rateizzo:~~

~~-per debiti fino ad € 5.000,00, massimo 18 rate trimestrali; per debito oltre € 5.000,00, massimo 32 rate trimestrali, senza necessità di garanzia fideiussoria.~~

~~6. L'ammontare di ogni rata non può' essere inferiore ad € 50,00.~~

~~7. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla prevista scadenza, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo residuo è riscuotibile in unica soluzione.~~

~~8. La rateazione non è consentita, in ogni caso, quando il richiedente è moroso relativamente a precedenti rateazioni nonché quando l'importo da rateizzare risulta complessivamente inferiore ad € 100,00.~~

~~9. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura stabilita dall'art. 12 bis del presente Regolamento.~~

1. Si applicano le disposizioni sulla rateizzazione che gli specifici regolamenti o la normativa prevedono per le singole entrate tributarie.

2. Su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di obiettiva difficoltà economica, può essere concessa la ripartizione del pagamento delle somme dovute, secondo un piano rateale predisposto dal responsabile del tributo e l'istanza di rateizzazione può essere accettata solo a seguito di esame complessivo della situazione del debitore alla data di presentazione della domanda.

3. La dilazione viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- ripartizione della somma in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da versare e dalle condizioni economiche del debitore;
- scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese;
- per importi fino a euro 100,00 (cento/00) nessuna rateizzazione;
- da € 100,01 a € 500,00 fino a quattro rate mensili;
- da 500,01 a € 2.000,00 da cinque a dodici rate mensili;
- da € 2.000,01 a € 5.000,00 da tredici a ventiquattro rate mensili;
- da € 5.000,01 a € 15.000,00 da venticinque a trentasei rate mensili;
- oltre € 15.000,00 da trentasette a settantadue rate mensili
- ammontare di ogni rata, di norma, non inferiore ad euro 50,00 (cinquanta/00);
- applicazione degli interessi come disciplinati dal presente regolamento;
- decadenza automatica del beneficio in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive e riscossione del debito residuo in un'unica soluzione con preclusione di altre dilazioni, in caso di avvenuta decadenza.
- In caso di comprovato peggioramento della situazione economica del contribuente, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 800 della Legge 160/2019.

4. Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l'avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall'art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019 s.m.i..
5. Per gli importi superiori ad € 100.00,00 (centomila/00) l'Ente può concedere la rateizzazione dell'importo nel numero massimo di 120 rate mensili, per la cui concessione sarà richiesta idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.

Art. 19 – DISCIPLINA DELLA DILAZIONE PER IMPORTI ISCRITTI A RUOLO

~~1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del D.Lgs. n. 46/1999 e nell'art. 19 del D.P.R. n. 602/73, così come modificati dal D.L. n. 247/2007 convertito in legge n. 31/2008, la richiesta di dilazione riferita a importi iscritti a ruolo deve essere presentata all'Agente della~~

~~riscossione competente per ambito che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive del Concessionario Nazionale.~~

ART. 20 – PAGAMENTI RATEALI DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

~~1. La rateizzazione può essere concessa, su specifica richiesta del debitore in presenza di una condizione di "comprovato disagio economico".~~

~~I criteri per la concessione della rateizzazione dell'ingiunzione di pagamento sono:~~

- ~~• la richiesta motivata di rateizzazione;~~
- ~~• l'istanza di rateizzazione della somma dovuta relativa ad una o più ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Camerota per importi relativi a verbali, Sentenze del Giudice di Pace, Sentenze del Tribunale a seguito di violazioni al Codice della Strada, a leggi, ordinanze e regolamenti comunali.~~

~~2. L'istanza di rateizzazione della somma dovuta non può essere accolta se:~~

- ~~• è iniziata la procedura esecutiva, coincidente con il pignoramento mobiliare o immobiliare;~~
- ~~• quando il richiedente risulti moroso relativamente a precedenti rateizzazioni o dilazioni;~~
- ~~• quando il richiedente risulti già inadempiente per debito nei confronti del Comune di Camerota;~~
- ~~• qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore a euro 100,00.~~

~~3. Le rate saranno calcolate sull'importo stabilito nell'ingiunzione medesima comprensivo degli aggi, oltre gli interessi nella misura determinata dall'art. 21 del DPR 602/1973; al provvedimento con cui viene accordata la rateazione sarà allegato il relativo piano di ammortamento in cui dovrà essere indicato l'ammontare degli importi da pagare, comprensivo degli interessi dovuti e delle ulteriori spese come sopra citate che saranno riscosse, unitamente alla sanzione, alle scadenze stabilite. La data di scadenza della prima rata dovrà essere fissata in modo tale da consentire al debitore di disporre almeno di otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento;~~

~~4. L'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 100,00, l'importo della rata finale sarà calcolato come saldo della somma da versare;~~

~~5. L'importo minimo rateizzabile può essere determinato anche dalla somma di più ingiunzioni, il debito residuo può essere estinto in ogni momento mediante un unico pagamento.~~

~~6. In tutti i casi, qualora non venga pagata la prima rata oppure non vengano pagate successivamente due rate consecutive il richiedente decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato.~~

~~7. Per i soggetti tenuti al pagamento le condizioni di comprovato disagio economico devono essere attestate da un valore non superiore a euro 15.000,00 del cosiddetto "indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)", nella richiesta di rateizzazione il richiedente deve autocertificare l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" del nucleo familiare del debitore riferito all'anno precedente la data di presentazione della domanda di rateizzazione, corredata da una copia della medesima dichiarazione sostitutiva per coloro che l'anno precedente non ne abbiano richiesto l'elaborazione.~~

~~Nel caso in cui la posizione morosa ecceda € 10.000,00, la rateazione è concessa subordinatamente alla presentazione di apposita polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, rilasciata da soggetto abilitato. Tali garanzie devono prevedere espressamente:~~

- ~~- la rinuncia al beneficio delle preventiva escussione del debitore principale;~~
- ~~- scadenza pari alla scadenza dell'ultima rata aumentata di un anno;~~
- ~~- l'operatività della garanzia a semplice richiesta scritta;~~
- ~~- che per ogni controversia con il Comune o gli eventuali soggetti esterni che per esso gestiscono le entrate il foro competente sia quello di Vallo della Lucania.~~

~~Il numero massimo di rate concedibili è 48 e la scadenza delle rate (mensile o multipla del mese) può variare in relazione all'ammontare del debito oggetto di rateazione, come di seguito indicato:~~

- ~~- per debiti fino a € 3.000,00, n. rate 18 mensili;~~
- ~~- per debiti oltre € 3.001,00 e fino ad € 5.000,00 n. rate 24 mensili;~~
- ~~- per debiti oltre € 5.001,00 e fino ad € 10.000,00 n. rate 36 mensili;~~
- ~~- per debiti oltre € 10.000,00 n. rate 48 mensili.~~

~~8. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi di legge.~~

ART. 21 - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Per tutte le entrate di natura tributaria, anche se non espressamente previsto negli specifici regolamenti, è autorizzato il ricorso all'accertamento con adesione del contribuente, di cui al D.Lgs. n. 218/97 e Legge n. 449/97 -art. 50 -ove ne ricorrano i presupposti legali.

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione è il Funzionario Responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, ad integrazione o modificazione.

4. L'accertamento con adesione può essere definito anche da uno solo degli obbligati per l'intero importo di ciascun atto.

5. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare sottoscritto dal contribuente e dal Responsabile del Tributo o suo delegato.

6. Nell'atto è indicata la motivazione su cui l'atto si fonda con indicazione dei maggiori tributi, sanzioni ed interessi.

7. Il versamento delle somme dovute per effetto dell' accertamento con adesione è eseguito entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di cui al comma 5 del presente articolo.

In caso di mancato versamento, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della riduzione delle sanzioni;
- b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura legale.

ART. 22 – ESTINZIONE PER COMPENSAZIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

1. L'importo dovuto dal contribuente può essere estinto, totalmente o parzialmente, con eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili che lo stesso risulti avere nei confronti dell'ente.

2. Il contribuente nei termini di versamento del tributo può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo o di altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto di rimborso.

3. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 2 deve presentare, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, apposita istanza di compensazione in alternativa all'istanza di rimborso e contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intendono portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;
- l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

5. Il Responsabile del tributo rende noto al contribuente l'esito dell'istanza, entro 30 giorni dalla presentazione, con atto da inviare al richiedente a mezzo posta (ovvero raccomandata A.R.). Nel caso in cui la risposta scritta non pervenga al contribuente entro il predetto termine, deve intendersi che la compensazione non sia stata accordata.

6. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo e nell'ipotesi di tributi non gestiti in economia dall'ente.

ART. 23 -NORME ABROGATE

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

ART. 24 - RINVIO DINAMICO

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

ART. 25 -DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

ART. 26 APPLICAZIONE

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano dal 1° gennaio 2020.

COMUNE DI CAMEROTA
Provincia di Salerno

19 FEB. 2020

Prot. N° 3518



COMUNE DI CAMEROTA

(Provincia di Salerno)

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Loro sedi

Parere sulla Proposta di delibera di Approvazione di Delibera avente ad

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICA DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E NON TRIBUTARIE

Il giorno 17 del mese di Febbraio dell'anno duemilaventi, il Revisore unico del Comune di Camerota, Dott.ssa Patrizia Cocca nominata con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 21.11.2016 ha adottato il seguente verbale

PC

Per esprimere il proprio parere sulla proposta di deliberazione in oggetto.

IL REVISORE UNICO

- letta la relazione istruttoria
- Letta la proposta di deliberazione

PREMESSO CHE

- L'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, riconosce potestà regolamentare all'ente locale disponendo al comma 1: "*...I Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto riguarda non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";
- La norma suddetta assicura al Comune potestà impositiva confermata dall'art. 14, comma 6, del D. Lgs. N. 23/2011, nonché dall'art. 1, comma 702, della L. n. 147/2013;

RILEVATA

- L'opportunità di approvare un regolamento che disciplini la gestione diretta delle entrate tributarie e non tributarie di competenza dell'Ente al fine di razionalizzare, semplificare e rendere più accessibile il quadro normativo di riferimento e promuovere una maggior uniformità operativa;
- la necessità ravvisata dell'Ente di individuare un sistema di riscossione delle entrate comunali più economico e rapido, anche alla luce delle recenti novità in materia di contabilità pubblica che impongono monitoraggi frequenti e rendicontazioni dettagliate;

PRESA D'ATTO

- Del parere in ordine alla regolarità contabile proposto ai sensi dell'art. 49 comma 1 dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs n 267/2000;

R

RICHIAMATO

l'art. 239 comma 1 lettera b) punto 7 del d. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.l. 10 ottobre 2012, n. 174 il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità economato. Provveditorato, patrimonio ed pubblicazione dei tributi locali;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Si esprime ai sensi dell'art. 239 del TUEL parere **favorevole** in merito alla proposta in oggetto.

Il Revisore

Dott. ssa Cocca Patrizia

Patrizia Cocca

FAC-SIMILE

FAC-SIMILE

Letto, confermato e sottoscritto.

Del che si è redatto il presente verbale a cura del Segretario Comunale SERGIO GARGIULO che attesta autenticità a mezzo sottoscrizione con firma digitale:

Sindaco
MARIO SALVATORE SCARPITTA

Segretario Comunale
SERGIO GARGIULO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, viene affissa in pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del d.lgs 267/2000 per 15 giorni consecutivi.

Camerota, 20/02/2020

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva il giorno 20/02/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000)

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto

in qualita' di

attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° DEL 00023/2020 e' conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Camerota, li _____

Firma e Timbro dell'Ufficio

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.